

**TRIBUNALE DI LARINO**  
*Sez. civ., Sent., 30/07/2019*

... omissis...

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE**

A mezzo del decreto ingiuntivo opposto P.A. premetteva di avere acquistato dalle P.I. spa una serie di buoni fruttiferi postali e lamentava di avere ricevuto - a titolo di interessi sui rendimenti degli stessi - una somma inferiore a quella contrattualmente dovuta, ed otteneva l' emissione dell' ingiunzione - a carico delle predette P. - al pagamento della differenza tra la somma risultante dall' applicazione degli interessi riportati sui buoni e quella versatele.

Con l' atto introduttivo del presente giudizio le P.I. contrastavano l' avversa pretesa , affermando che il rendimento del buono era stato modificato - rectius ridotto - dal D.M. del 13 giugno 1986, emanato sulla scorta di quanto disposto dall' art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973 , e gli interessi erano stati pagati nella misura fissata dalle tabelle allegate al decreto stesso e conseguentemente nessuna ulteriore somma era dovuta all' opposta.

La possibilità o meno di modificare il *quantum* del rendimento dei buoni da parte dell'emittente costituisce, quindi, il nodo da risolvere ai fini della decisione della controversia che ci intrattiene.

La tesi dell'opponente, secondo cui l'emittente ha il potere di variare il rendimento del titolo nel corso del rapporto contrattuale viene contestata dall' opposta che sostiene che la misura degli interessi sui titoli , così come fissata al momento della sottoscrizione dell' acquisto degli stessi , non può essere modificata da successive previsioni.

Sul punto va precisato che l'opposta nega lo *ius variandi* delle P. sulla base di due considerazioni.

La prima , secondo cui la variazione del tasso d' interesse prevista dal D.M. n. 146 del 1986 , per il fatto di essere stata disposta unilateralmente , non è in grado di incidere sul rapporto contrattuale , avente natura privatistica ,

La seconda, secondo cui la modifica contrattuale di cui si tratta è idonea ad incidere sul rendimento dei titoli solo nel caso in cui la relativa tabella informativa sia stata messa a disposizione dei titolari bei buoni presso gli uffici postali (circostanza non provata dall' opponente nel presente giudizio ) al fine di consentire il tempestivo esercizio del diritto di recesso.

La decisione della controversia non può prescindere dal richiamo della giurisprudenza che si è formata sul punto.

Al riguardo vi è da dire che il precedente orientamento, secondo cui le modifiche peggiorative del rendimento dei titoli trovano applicazione solo nel caso in cui le tabelle informative vengano messe a disposizione degli investitori presso gli uffici postali (cfr. Cass. SS. UU. n. 13979/07) è stato recentemente contraddetto da una decisione della Suprema Corte, resa anch'essa a sezioni unite (n. 13979/19), secondo cui alla materia dei buoni fruttiferi postali si applica "il testo dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974 convertito in L. n. 588 del 1974. In base a tale disposizione normativa, da ritenersi applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo antecedente alla variazione".

Venendo al punto di maggior rilievo della presente controversia, ossia il fatto - da cui l'opposta deduce l'inapplicabilità delle condizioni peggiorative - che le P. non avrebbero messo a conoscenza degli investitori le modifiche contrattuali a mezzo di tabelle informative, vi è da dire che la sentenza appena richiamata affronta anche tale aspetto, negando che dalla mancata messa a disposizione delle predette tabelle o di altri mezzi informativi derivi l'inapplicabilità dei diversi e ridotti interessi di cui alla normativa sopra richiamata.

Argomenta sul punto la Suprema Corte che la conoscenza da parte dell'investitore delle nuove condizioni deriva dal regime di pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse, che si attua mediante la pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che ovviamente dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.

E quindi, in definitiva, dall' applicazione dei principi fissati dalla sentenza appena citata - a cui lo scrivente giudice ritiene di aderire - al caso che ci occupa , deriva che non sono dovute alla opposta , a titolo di interessi sui buoni fruttiferi postali , somme ulteriori rispetto a quelle già ricevute dalle P. , con la eccezione di cui adesso si dice.

Infatti la sanzione di non debenza delle somme portate dal monitorio opposto trova applicazione per 3 dei 4 buoni fruttiferi postali indicati nel ricorso, e precisamente per quelli emessi , rispettivamente , nelle date 25.01.86 , 22.02.86 e 05.05.86 , tutti dell'importo di un milione di lire.

Per il quarto dei buoni indicati nel ricorso, precisamente per quello recante il n. 000.633, dell'importo di 500.000 ed emesso il 22.11.1986 della serie P/Q , gli interessi ulteriori rispetto a quelli già liquidati dalle P. devono essere corrisposti , e tanto per le ragioni esposte dall' opponente , che si ritiene di dovere condividere.

Il buono in questione, infatti, è stato emesso in data ( 22.11.86 ) successiva alla pubblicazione del (D.M. 13 giugno 1986 ) e nel corso del rapporto non è intervenuta alcuna modifica avente ad oggetto il rendimento così come riportato sul retro del buono stesso.

L' art. 5 del d m afferma sui BPF della serie "P" emessi dal 1 luglio 1986 "verranno apposti...due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi".

Dalla semplice analisi visiva del buono in questione risulta che sulla parte anteriore dello stesso è stata impressa - come richiede la norma - la dicitura " serie Q/P " , ma sul retro del titolo risultano riportati i seguenti nuovi tassi di interesse : "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5 anno; 9% dal 6 al 10 anno; 10,5% dall'11 al 15 anno; 12% dal 16 al 20 anno".

Per quel che concerne il periodo successivo alla scadenza del 20 anno, il modulo reca a tergo la seguente dicitura : "L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30 anno solare successivo a quello di emissione".

Le P. in sostanza , con riferimento al periodo successivo alla scadenza del 20 anno , non hanno riportato a tergo del titolo i nuovi tassi fissati dal decreto ministeriale , ma hanno riportato invece tassi più favorevoli all' investitore.

Da tanto si deduce che, limitatamente al buono n 000.633 , dovranno essere riconosciuti all' opposta gli interessi nella misura calcolata in base alle prescrizioni riportate sul tergo del titolo ed indicate nel monitorio opposto : non può revocarsi in dubbio che tali prescrizioni , siccome predisposte o

comunque comunicate in data successiva all' entrata in vigore del d m prevalgano su quelle contenute in tale testo normativo e prevedenti interessi più sfavorevoli all' investitore.

In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato , e le somme di cui si è ingiunto il pagamento per interessi riferiti ai buoni fruttiferi serie P nn (...) e (...) devono ritenersi non dovute dall' opponente , mentre invece risulta dovuta la residua somma portata dal monitorio opposto , di Euro 2557,23, pari alla differenza tra gli interessi dovuti e quelli liquidati sul buono fruttifero n (...) serie P/Q ( 5773,93 - 3216,70 ).

Su tale somma sono dovuti ulteriori interessi a far data dal 02.01.17, data in cui venne effettuato il rimborso parziale, come risultante dall' allegato n 2 al ricorso per d i.

Le spese del presente giudizio, atteso il riconoscimento solo parziale del credito dell' opposta, vanno compensate per una metà e poste, per la restante metà , a carico dell' opponente , e vengono determinate in base allo scaglione del D.M. n. 55 del 2014 comprendente l' importo corrispondente al decisum.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle P.I. spa nei confronti di P.A. così decide, ogni diversa istanza disattesa :

revoca il decreto ingiuntivo opposto ,

condanna le P.I. spa , in persona del legale rappresentante p t , al pagamento in favore di P.A. della somma di Euro 2557,23 , maggiorata di interessi a far data dal 02.01.2017 ;

liquida le spese del presente procedimento in Euro 2900 , oltre rimborso forfettario 15% , iva e cap.

Così deciso in Larino, il 30 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2019.